

Dalla coppia coniugale alla coppia genitoriale

di Domenico Lazzaro¹

1. Il divenire genitori

Il divenire genitori sottende un procedere da una situazione di partenza, rappresentata dalla coppia in quanto tale, ossia dalla famiglia in dimensione bipolare, con relazioni semplici, in senso meramente orizzontale, e quindi con problemi anch'essi semplici, ad una di arrivo che è quella della famiglia multipolare, dalle relazioni pluridirezionali, e quindi con problematiche complesse.

Questa poi non è una meta fissa e statica, poiché l'essere genitori esige a sua volta un continuo e perenne divenire (o, se si vuole, una crescita) senza termine. Non si finisce mai di essere genitori, neanche quando i figli sono più che adulti. E un battesimo, una benedizione o, se si preferisce, una maledizione, ma non ce la si può scrollare di dosso: è qualcosa che cambia la vita ineluttabilmente e definitivamente, anche se si tenta di dribblarne i problemi.

Parafrasando l'espressione biblica *sacerdos in aeternum*, potrebbe dirsi *parens in aeternum*.

Questo procedere si risolve in un cammino arduo e difficile, faticoso ed impegnativo, che non può efficacemente espletarsi senza una incondizionata disponibilità ed una adeguata preparazione e, nella prassi quotidiana, senza una valida, armonica, reciproca, serena collaborazione all'interno della coppia, e senza gli opportuni supporti esogeni da parte della comunità e, per essa, delle specifiche agenzie pubbliche e private a ciò deputate; soprattutto, senza un radicale mutamento di mentalità, una sorta di rivoluzione copernicana circa la rinegoziazione delle priorità all'interno della famiglia, ove il genitore (inteso sia singolarmente che come coppia) cessi di porsi al centro dell'interesse, per rendersi periferico (appunto come autonomo interesse) e la *patria potestas* vada interpretata come servizio e non come potere.

In epoche in cui vigeva il sistema della famiglia patriarcale o della allargata convivenza familiare, quando, nel medesimo contesto, coabitavano almeno tre generazioni in linea verticale (se non di più) ed altri congiunti in linea obliqua e collaterale (zie nubili, cognati, ecc...), il problema della preparazione delle giovani coppie alla genitorialità non esisteva, poiché l'apprendimento, l'adattamento e la maturazione anche psicologica del nuovo nucleo avvenivano in modo fisiologico e naturale, con l'apporto affettivo, collaborativo e sapienziale da parte di tutti. I giovani sposi diventavano a poco a poco bravi genitori senza accorgersene e senza particolari traumi, in un contesto omogeneo, abbastanza armonico e molto gratificante. I figli crescevano frammischiati a nidi di cuginetti, sotto lo sguardo di affabulanti nonne e prozie, e non vi era bisogno di asili nido e strutture similari, la cui invenzione (forse più triste che bella) coincide appunto con lo sgretolarsi della famiglia patriarcale. Questa, per altro, offriva ai giovani genitori tutta una serie di supporti secondari, a livello pratico e materiale, che li sollevava da molti problemi di ordine domestico; problemi che oggi invece, sempre più assillanti e di ardua soluzione, costituiscono una continua fonte di tensioni e di dissapori che inquina e pregiudica il clima di serenità familiare e rende i medesimi genitori meno pazienti e disponibili nei confronti dei figli, con inevitabili ripercussioni sull'armonia dell'intero contesto.

Nessuna nostalgia per la famiglia patriarcale, tutt'altro, la famiglia nucleare è ormai un traguardo irreversibile, l'unico, allo stato, compatibile con la complessità dinamica e con la spiccata mobilità del tessuto sociale, oltre che con una nuova valutazione della valenza relazionale della persona, che ha contribuito a spostare l'accento e la soggettività familiare dal gruppo allargato alla relazione di coppia, allo stato unico nucleo significativo della strutturazione sociale. La famiglia nucleare, che oggi caratterizza le società avanzate, ove è scomparso, o si è molto affievolito, il radicamento al territorio, al tipo di lavoro ed a determinate strutture di appartenenza, è indubbiamente una conquista di civiltà, in quanto consente l'espressione di quella libertà individuale o di coppia che quella patriarcale limitava. Anch'essa ha però i suoi limiti e le sue carenze, ove non riesca a trovare ammortizzatori efficaci ad assorbire attriti e contrasti, spesso scaturigini di tensioni e di incomprensioni. Il carico di responsabilità, di lavoro, di stress è enormemente aumentato e le conseguenti tensioni finiscono per essere scaricate sul partner e, a volte, sui figli.

¹ Già presidente del Tribunale per i minorenni di Messina. Domenico Lazzaro è scomparso il 3 giugno 2005. Questo bellissimo saggio sugli atteggiamenti educanti che i genitori devono tenere con i figli costituisce il suo ultimo messaggio e testimonia come è stato maestro di vita e con quanta passione e cultura ha svolto la professione di magistrato minorile.

2. La famiglia come espressione esistenziale

In questa materia il cenno va normalmente (e va anche nel titolo) alla coppia coniugale, ossia unita con formale atto matrimoniale riconosciuto dalla comunità, civile o religiosa che sia. Per completezza di indagine, in riferimento ad una tendenziale evoluzione (o involuzione) del costume, si preferisce però estendere il concetto anche alla coppia di fatto, purché stabile ossia intenzionalmente definitiva.

Devesi comunque registrare che, allo stato, malgrado le aperture al nuovo ed alla citata evoluzione del costume, il nostro ordinamento giuridico continua a privilegiare, specie in presenza di figli minori, la coppia coniugata. Punto di partenza per il cammino ideale verso la coppia genitoriale è, dunque, la coppia stabile e definitiva, anche non sposata.

Purtroppo però i bambini nascono anche fuori degli schemi canonici, in occasione di incontri o avventure precari od occasionali, di stupri, ecc..., ossia al di fuori di un contesto familiare, sia pure di fatto, mentre molto spesso il padre naturale, quando pur si presenta, si limita al mero riconoscimento, per sparire subito dopo e rimanere del tutto assente. Questi minori, riguardo ai quali si prospettano problematiche altre, rispetto a quelle che emergono nell'intreccio di rapporti familiari, rimangono al di fuori dell'indagine qui condotta e, soprattutto, ne rimangono fuori i loro precari ad avventurosi genitori (rappresentati in genere dalla sola madre).

Sotto il profilo antropologico, la famiglia non è una possibile struttura, né un particolare modo di aggregazione degli esseri umani. Essa, presente in tutte le epoche ed in tutte le culture, dalle primitive alle più avanzate, sia pure in diverse forme e con molteplici varianti, non è un contingente prodotto della organizzazione sociale, cui si sia pervenuti mediante una normativa giuridica sia pure consuetudinaria; in altre parole, non deriva dalla volontà dell'uomo, rispetto al quale non è affatto un *posterius* storico (anche se lo è sotto un profilo strettamente logico) E invece l'espressione esistenziale dell'essere umano, dico di più, ne è addirittura la dimensione ontologica, che ne qualifica la fenomenologia. Ha quindi valenza pre-giuridica e pre-culturale (il diritto ha in effetti recepito qualcosa che già c'era, come ha recepito la soggettività della persona, che non è una sua invenzione, ma il suo presupposto). L'essere umano è ontologicamente relazionale e relazionato: un individuo assolutamente solo ed unico, privo della complessa rete di rapporti intersoggettivi, che in certo modo lo costituisce, è assolutamente inconcepibile; sarebbe un puro non senso.

Ciò vale anche per il Dio dei cristiani, che, essendo trinitario, ha senso in quanto relazione di se stesso; è, in altri termini *comunione*, come lo è l'uomo che, in riferimento alla natura esogena di questa sua dimensione (mentre per Dio la natura è endogena) possiamo definire come essere comunitario o, più semplicemente, *sociale*.

È, del resto, acquisizione significativa della filosofia contemporanea l'asserto secondo cui il fondamento dell'essere riposa non tanto nel soggetto, quanto nella relazione. La forma primigenia di relazione umana è appunto la famiglia, intesa innanzi tutto come coppia (incontro significativo di maschio e femmina) che si dilata poi naturalmente nella sua espressione procreazionale. Si comprende quindi come, in tutte le grandi culture via via succedutesi, sia stata riconosciuta alla famiglia (al matrimonio) valenza sacra e quindi religiosa. Ed oggi, anche presso istituzioni statuali che si proclamano laiche, viene di fatto riconosciuta, alle celebrazioni matrimoniali, una religiosità ed una liturgia laiche.

Non è pertanto un caso che il fatto più significativo dell'esperienza umana, la procreazione, debba aver luogo, secondo le prescrizioni, che siano laiche o religiose, all'interno della famiglia.

3. Il diritto del bambino alla propria famiglia

È ben per questo che il primo articolo della legge n. 184 del 4 maggio 1983, che rappresenta una pietra miliare, in ordine all'impegno istituzionale nell'affrontare le patologie dei rapporti minore-famiglia, si aprisse, nella originaria formulazione, con la lapidaria ed inequivocabile enunciazione di principio: "Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia"; Enunciazione che, oltre ad esprimere una priorità rispetto a qualsiasi altra possibile soluzione, aveva altresì funzione di norma programmatica e di indirizzo, nel senso di conferire tono e significazione alla intera normativa in materia minorile che, da quel momento in poi, andava interpretata ed applicata in riferimento a tale principio, per cui le eventuali deroghe dovevano essere espressamente previste e consentite dalla legge e pronunziate dall'autorità giudiziaria: l'unica a poter decidere il riconoscimento di diritti, specie se relativi allo status delle persone.

La successiva legge 28 marzo 2001 n. 149, contenente modifiche alla legge n. 184/1983, ne sostituisce innanzi tutto il titolo (quello originario era: *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*) con quello più significativo e chiaramente programmatico: *Diritto del minore ad una famiglia*; e precisa ulteriormente il su accennato principio, aggiungendo, al diritto di essere educato, anche quello di crescere nella propria famiglia. Sembra una puntualizzazione ovvia, quasi superflua, invece non lo è, perché il crescere in una certa famiglia esprime una consuetudine di vita in dimensione di effettiva convivenza; consuetudine che l'impegno della sola educazione non esige

necessariamente.

Che cosa deve intendersi per propria famiglia? Anche qui la risposta sembra ovvia, ma non lo è del tutto. Il primo pensiero va alla famiglia biologica, quella all'interno della quale si è nati. È però da considerare, sotto un profilo più strettamente giuridico, che la legge sull'adozione n. 184/1983 è stata una derivazione ed uno sviluppo della mini riforma del 1967 (legge 5 giugno 1967 n. 431) che, introducendo la cosiddetta adozione speciale, aveva innescato, in materia adozionale, una vera e propria rivoluzione, mediante la quale, al diritto di una coppia ad avere un figlio adottivo, contemplato dalla previgente adozione cosiddetta ordinaria tuttavia residuata come una sorta di reperto archeologico, si sostituiva il diritto del minore ad avere una famiglia adottante; con il che veniva definitivamente infranto e spazzato via il mito del vincolo di sangue, cui veniva preferito il vincolo dell'amore o, se si vuole assumere una terminologia più laica ed anodina, il *vincolo dell'accoglienza*.

Trattasi di altro principio generale, ancora più importante del primo che dal 1967 in poi, ha permeato anch'esso la normativa in materia, condizionandone e tipicizzandone l'erneneusi, nel senso che nessuna disposizione possa essere interpretata in contrasto con esso. Per propria famiglia deve intendersi allora la famiglia dell'accoglienza, ossia quella all'interno della quale, tra minore e genitori, si siano instaurati e consolidati significativi e reciproci rapporti affettivi e relazionali.

Ciò non significa però che la famiglia dell'accoglienza sia in strutturale opposizione a quella biologica, tutt'altro; normalmente le due dimensioni coesistono, nel senso che la famiglia biologica è contestualmente accogliente; se però ciò non dovesse accadere, si verserebbe, sul piano inclinato della patologia familiare, in presenza della quale l'unica famiglia nella quale il minore ha diritto di stare (art. 1) è solo quella dell'effettiva accoglienza e non quella meramente biologica.

L'art. 7 della Convenzione ONU di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva nella Repubblica italiana con la legge 27 maggio 1991 n. 176, all'art. 7 proclama tra l'altro che il minore ha diritto, *nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi*; da notare, nella *misura del possibile*, ossia, sempre che tali genitori siano accoglienti; mentre al successivo art. 9 proclama l'interesse preminente del minore (sostanzialmente il suo diritto, da attuarsi con gli strumenti della giurisdizione) ad essere separato dai suoi genitori in determinati casi, tra i quali cita quelli di maltrattamento o di trascuratezza. E ovvio che debba trattarsi di comportamenti gravi, non occasionali, ma sistematici e pesantemente afflittivi, perché solo allora può dirsi che la famiglia biologica non sia accogliente.

Da notare che la normativa italiana ha preceduto, e di parecchio, quella internazionale che invece avrebbe dovuto fungere da guida ed indirizzo per i vari ordinamenti giuridici.

4. I doveri dei genitori

Il principio della biunivoca complementarità delle situazioni giuridiche esige che, al diritto di qualcuno ad ottenere qualcosa (che sia un oggetto materiale, una somma di denaro o un servizio), corrisponda l'obbligo di altri di eseguire la relativa prestazione. In definitiva l'ordinamento giuridico tende all'equilibrio delle situazioni giuridiche tra loro correlate, in modo che la somma algebrica dei rispettivi valori dia sempre zero.

Ora, se è vero che, secondo la solenne e fondamentale enunciazione dell'art. 1 della legge n. 184/1983, così come modificato, *il minore ha il diritto di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia*, sempre che sia una famiglia idonea, unita, serena, non conflittuale, non maltrattante, non separata e non divorziata, in altri termini una famiglia accogliente, e ovvio che, per il citato principio della biunivoca complementarità delle situazioni giuridiche, i suoi genitori, o chi per loro, hanno il corrispondente obbligo di fare tutto il possibile perché ciò avvenga.

E' al riguardo da notare che la norma in questione si rivolge non solo ai genitori, anche se costoro sono i primi obbligati, ma alla generalità dei consociati, significativamente a coloro che operano nel sociale e nella giurisdizione, nel senso che a nessuno è consentito di porre in essere comportamenti che vi contrastino, se non nei casi specificamente consentiti dalla legge, e con l'intermediazione della giurisdizione.

Qui interessa in modo particolare l'obbligo gravante sui genitori, il cui adempimento può trovare limite solo in motivi di forza maggiore, ossia in presenza di situazioni di grave sofferenza delle relazioni di coppia, tali da attingere ad una dimensione patologica non tollerabile. La stessa Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 circoscrive, al citato art. 7, il diritto del minore ed il correlativo obbligo dei genitori *nella misura del possibile*. Da ciò deriva che, se tali genitori si rendono inaccoglienti, mettendo in atto comportamenti tali da non consentire la permanenza del figlio minore nella propria famiglia, assumono dei comportamenti non conformi all'ordinamento giuridico vigente, quindi sostanzialmente antiggiuridici, anche se non specificamente sanzionati. L'antigiuridicità di un comportamento non deriva, come comunemente si crede, dal fatto che lo Stato punisca tale comportamento con una sanzione penale, amministrativa o civile che sia, ma dalla sua intrinseca difformità dai principi e dalle linee guida dell'ordinamento giuridico. La comminatoria e la irrogazione di una sanzione, connesse in genere ai fatti di

maggior gravità, dipende da considerazioni di politica sociale, di politica giudiziaria, di politica sanitaria o di opportunità, in riferimento all'allarme sociale che possa derivare dall'atto incriminato, o addirittura dalla logica dell'accettazione del male minore. In questo caso l'ordinamento può anche giungere a regolamentare il comportamento antiggiuridico. Trattasi di situazioni riguardo alle quali lo Stato, appunto in vista delle suddette considerazioni, rinuncia ad espletare la propria funzione punitiva e tollera, o consente, i comportamenti censurabili, che non per questo diventano legittimi, né possono dar luogo a diritti soggettivi.

Si potrebbero citare in proposito innumerevoli esempi: per quel che riguarda il passato, quello della prostituzione all'epoca in cui esistevano le cosiddette case di tolleranza (già questo sostantivo è molto significativo); sempre nella medesima epoca quello dell'adulterio maschile che non era punito, al contrario di quello femminile, ma era ugualmente antiggiuridico, avendo la medesima natura e le medesime motivazioni soggettive. Adesso lo Stato ha rinunciato a punire con sanzione penale anche quello femminile, compresa la fattispecie della relazione, ma l'antigiuridicità rimane, e trova modo di esprimersi, sia riguardo all'uomo che riguardo alla donna, quando debba ad esempio discutersi dell'addebitabilità della separazione personale, con le note conseguenze circa la corresponsione dell'assegno di mantenimento, la cui esclusione rappresenta poi una sorta di sanzione di natura civile.

I casi più emblematici rimangono però quelli dell'aborto volontario entro i primi 80 giorni di gravidanza e del possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Entrambi tali casi fino a poco tempo fa erano sanzionati penalmente, poi però lo Stato, per considerazioni soprattutto di ordine sanitario, ha ritenuto di rinunciare alla comminatoria penale; il che però non esclude l'antigiuridicità delle relative azioni, che non diventano legittime, ma solo tollerate e non danno luogo a diritti.

Altro esempio, lo spacciatore non può perseguire in giudizio il tossicodipendente cui abbia venduto la sostanza stupefacente, sia pure per uso personale, al fine di farsi pagare il prezzo della dose. In altre parole: non esiste il diritto di drogarsi, come non esiste il diritto di abortire nei primi 80 giorni (esiste soltanto il diritto all'assistenza sanitaria ove si giunga a tale tipo di aborto; il che è un'altra cosa, anche se la differenza è molto sottile e difficile da recepire); come per altro non esiste un diritto all'adulterio, anche dopo la sua depenalizzazione.

Questo discorso prelude alla conclusione che una coppia, normocostituita o di fatto, con figli minori, in quanto ha l'obbligo giuridico (non solo morale) di far tutto il possibile perché tali figli possano crescere nell'ambito della propria famiglia, le volte che si separi o divorzi, senza motivi di forza maggiore, pone in essere delle azioni antiggiuridiche. Sarebbe facile dimostrare, ma questa non ne è la sede, che anche le separazioni ed i divorzi delle coppie senza figli mantengono una venatura di antiggiuridicità, come si evince dalla eventuale dichiarazione di addebitabilità delle separazioni, dal dovere del giudice di tentare la riconciliazione e da altri elementi, pur evanescenti, che rivelano però come simili pronunzie vengano tollerate dall'ordinamento giuridico nell'ambito della logica del male minore.

Non si dica poi dell'antigiuridicità delle azioni di coloro che mettono al mondo dei figli senza alcuna progettualità, in modo precario e meramente occasionale, defraudando in partenza tali figli di qualsiasi possibilità di crescere in una loro famiglia. Può decisamente affermarsi che non esiste un diritto di procreare figli al di fuori di una famiglia, sia pure di fatto; esiste anzi il dovere giuridico, oltre che morale, di non procreare, se non si ha l'intenzione di dar loro una famiglia accogliente, altrimenti il principio sancito nell'art. 1 della legge n. 184/1983 rimarrebbe un mero *flatus vocis*, giuridicamente irrilevante.

Farsi un figlio, come che sia, da parte di una donna, per una forma di possessiva gratificazione, come qualche noto personaggio di spettacolo ha ritenuto di fare, è antiumano e, per quel che riguarda il nostro ordinamento, antiggiuridico; come pure è priva di senso logico e giuridico l'espressione: *il figlio è mio e me lo gestisco io*. Semmai andrebbe affermato il viceversa: *tu genitore sei del figlio, a suo servizio*. Siffatta antiggiuridicità implicita è poi è sovente scaturigine di una serie di patologie esistenziali, relazionali e comportamentali il cui sbocco ultimo finisce per essere sovente la dichiarazione di adottabilità.

5. Dalla potestà genitoriale alla funzione genitoriale

Ci si rende conto allora di trovarsi veramente davanti a quella sorta di rivoluzione copernicana nelle relazioni familiari cui si è già accennato, in base alla quale posizioni di potere e di autoritarismo paterno, consolidate in millenni di prassi, si svuotano, devono svuotarsi, per sostituire alla dimensione del possesso quella del servizio, ove non è più il figlio che appartiene al padre, ma questi che appartiene al figlio, ed il modo di rapportarsi tra genitori e figlio diventa funzione: funzione genitoriale. L'accentuazione e l'attenzione etica e giuridica si spostano dal padre al figlio, e l'interesse del figlio, rispetto a quello dei genitori, per usare l'espressione della Convenzione di New York, diventa preminente.

Alla luce di queste considerazioni, l'espressione *patria potestà*, derivata dalla *patria potestas* romana, non è che un reperto archeologico lessicale che andrebbe sostituito, per conferire significato nuovo alla relazione genitoriale.

Io la sostituirei con espressioni quali *patris officium* o *patris munus*: in italiano si potrebbe dire appunto *funzione*

genitoriale. Non è solo questione di forma o di nomenclatura (anche se spesso i nomi sono segno esterno della sostanza); invero l'ombra del padre-padrone, anche se non è più così rozza ed ingombrante come una volta, non si è del tutto dileguata, ma continua ad insinuarsi in modo subdolo e sommerso nelle più sottili intercedimenti delle relazioni familiari; anzi è più pericolosa, perché non si presenta più nella rudezza oppressiva di un tempo, ma si camuffa sotto le apparenze della protezione e della benevolenza.

E' noto come la categoria che più fortemente permea, tipicizza e condiziona l'agire umano sia quella del potere (politico, economico, sociale, professionale, ecc...). Nessuno è disposto a rinunciare a quella briciola pur modesta di potere che gli sia toccata in sorte: il grande primario, ma anche l'infermiere; il professore, ma anche il bidello, il vigile urbano, il posteggiatore, il parroco e financo il sagrestano. Ciascuno opera ed agisce per l'affermazione di sé e per il proprio profitto, intesi in senso lato, come vantaggio di qualsiasi genere e dimensione, anche se si tratta di miseri spiccioli; in un contesto concorrenziale che si imbarbarisce quanto più l'ambito della concorrenza si restringa.

6. Le tentazioni del potere

La famiglia è il luogo topografico, psicologico e relazionale assolutamente delimitato, nel quale, se non vi è una predisposizione corale all'oblazione, ossia alla reciproca donazione di sé in modo incondizionatamente gratuito, assolutamente distante dalla logica mercantile del *do ut des*, quindi al di fuori di qualsiasi interesse, sia pure marginale, la convivenza diventa drammaticamente conflittuale, anche se non vi esplose in modo eclatante, ma si risolve in una ostilità sorda, subdola, rancorosa, imbellettata all'esterno da affettati sorrisi e da buone maniere; dove il silenzio diventa pesante e divaricante: insopportabile.

Le tentazioni di potere si esprimono molto spesso (più di quanto non si creda) nei confronti dei figli, visti il più delle volte come strumento di rivalsa di frustrazioni segrete ed irrisolte, come destinatari di un autoritarismo normativo da parte di chi ha dovuto sempre cedere ed abbassarsi all'autorità altrui.

E' noto come i genitori peggiori siano quelli che da piccoli hanno avuto cattivi genitori. Questo meccanismo appare più evidente nel caso della filiazione adottiva, ove è sintomatico l'atteggiamento di molte coppie, le quali vi si accostano con intento più captativo che oblativo. Si va a caccia, del figlio, più per propria gratificazione, quasi per esibire un effetto di arredo familiare, meglio se bello e bravo, che per darsi, come genitori, ad un minore che ne sia privo; e se le aspettative non vengono soddisfatte, si restituisce il ragazzo, come un qualsiasi oggetto relativamente al cui acquisto scatti, nel caso di un difetto, la garanzia del venditore. Per questo motivo sarebbe auspicabile che per le adozioni vengano elettivamente selezionate coppie che abbiano già altri figli. A far ressa ed a sgomitare, supplici ed a volte petuanti, sono invece quasi esclusivamente coppie senza figli.

Anche quando non si versi in simili ipotesi patologiche (che sono però tutt'altro che rare), è comunque da registrare come il figlio, biologico o adottivo che sia, venga sovente sottoposto dai genitori, pur con le migliori delle intenzioni, ad una continua pressione costringitiva, riguardo alle sue preferenze, alle sue scelte, ai suoi ritmi di vita, dai più banali ai più complessi. Questa larvata ed affettuosa violenza a poco a poco si stratifica nell'animo del minore provocando malesseri atipici ed indistinti che, a lungo andare, si esprimono in fenomeni reattivi di resistenza e di oppositività. Questi si incancreniscono il più delle volte nel silenzio-barriera e nella incomunicabilità generalizzata (genitori e figli procedono su lunghezze d'onda diverse; i figli diventano impermeabili ai messaggi dei genitori, che scivolano via senza sfiorarli, e i genitori perdono la speranza e, con essa, qualsiasi efficace capacità di approccio).

E' questo il momento in cui i figli cominciano a cercare interessi, non tanto esterni e diversi, il che potrebbe essere anche positivo, quanto contrari ed opposti a quelli inavvertitamente impostigli dalla famiglia. Ed è a questo punto che i genitori cominciano a chiedersi sconsolati e perplessi in che cosa posso non avere sbagliato. Non si dica poi del bambino conteso tra genitori separati o divorziati, adoperato come clava per colpire il rispettivo contendente.

7. Il figlio come persona

Il punto nodale risiede nel fatto che il figlio è una persona a tutti gli effetti, portatore di diritti propri incoercibili e non secondari a quelli dei genitori o a quelli di chiunque altro; che ha pienezza di ogni dignità riconoscibile alla persona umana. Nel chiamare in causa il concetto di *persona*, intendo dire che il figlio è altro dai genitori e da qualsiasi altra persona o entità giuridica, politica o religiosa che sia; intendo dire che non appartiene a nessuno, se non a se stesso ed all'umanità.

In questo senso assolutamente esplicita è la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 che riconosce specificamente, ad ogni minore, il diritto alla libertà di pensiero e di opinione, nonché, appena egli sia capace di discernimento, alla loro espressione e divulgazione (artt. 12 e 13); e ancora il diritto al rispetto della sua onorabilità, delle sue attitudini, tendenze e preferenze, chiarendo sempre che, in caso di contrasto, a prevalere debba essere sempre il suo preminente interesse. Quale autonoma persona umana, esso ha piena capacità giuridica (gli

manca solo quella di agire che acquisterà col tempo e che, comunque, non è costitutiva della sua personalità, ma meramente strumentale alla relativa realizzazione); non dipende da alcuno (i genitori non sono che degli affidatari che devono aiutarlo a crescere: non sono i suoi padroni); ha soprattutto diritto di essere amato.

A monte di queste enunciazioni è, fondante, il *principio del puerocentrismo*, che rappresenta l'acquisizione più significativa e rivoluzionaria della citata Convenzione, per realizzare il quale i genitori devono fare il faticoso passo indietro, per essere più avanti in civiltà ed umanità; eclissarsi un poco, per essere più significativi e presenti; esplicitare la potenza della mitezza, della dedizione, della oblatività, la sola che può cambiare il mondo; penetrare e vivere la cultura della non violenza in famiglia, dove per violenza intendo non (o non solo) la brutta sopraffazione, ma soprattutto un modo di pensare e di essere improntato all'egoismo ed alla svalutazione degli altri. Forse, si farebbe più presto a dire la cultura dell'amore, ma l'espressione sembra tanto inflazionata da apparire ambigua, superficialmente dolciastra e, per i distratti, non abbastanza coinvolgente. .

La nascita di un figlio non è un optional, né una generica allegria; per i genitori, l'ho già detto, è un evento che cambia la vita radicalmente (pur senza olocausti, né immolazioni sacrificali); è, insieme, un enorme arricchimento (specialmente spirituale), ma, nella routine, è anche un apparente impoverimento, perché saranno proprio essi genitori che dovranno adeguarsi ai ritmi del bambino e non viceversa; il che vale sia per la famiglia biologica che per quella adottiva. L'icona che esprime significativamente l'accoglienza di un figlio è quella della madre che lo allatta e che, oltre a dargli se stessa come alimento, gli dà anche il tepore, l'odore della propria pelle, il proprio fiato, la propria voce, il battito del proprio cuore, al cui ritmo il piccolo si addormenta: la fiducia e la certezza di essere amato; solo chi ha sperimentato l'amore diventerà capace di amare.

Quella madre sa però che quel figlio non è per sé; santo o diavolo che sarà, andrà per il mondo, per un'avventura di vita che sarà tutta sua e di nessun altro. Essere genitori significa concedergli questa possibilità.